TRACCIA

Il complesso condominiale Alfa è proprietario di un vasto comprensorio, nel cui contesto le numerose ville residenziali sono collegate tra loro con una vasta rete stradale. Essendo sorta la necessità di compiere dei lavori di manutenzione della detta rete stradale, il condominio concede in appalto alla ditta Beta l’esecuzione dei lavori.

Nel corso dei lavori stessi, sotto il peso di una ruspa, si determina il cedimento che causa un forte avvallamento del terreno.

Tizio, procedendo di notte in bicicletta, cade, per effetto dell’indicato avvallamento non segnalato, e riporta lesioni personali giudicate guaribili in novanta giorni.

Tizio si reca da un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto giudicato più opportuno.

Tribunale civile di….

Atto di citazione

Il Sig. Tizio, nato a …, il ..., C.F. ..., residente in …, elettivamente domiciliato in Via …, n. …, presso lo studio dell’Avv. …, del foro di …, C.F. …, PEC: …@..., Fax n. …, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto,

-attore

cita

-il condominio Alfa, C.F. …, sito in …, via …, n. …, in persona dell’amministratore pro-tempore;

-la ditta Beta, P. IVA …, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a …, in via …, n. …

-convenuti

a comparire

avanti il Tribunale di …, Sez. e G.I. designandi, all’udienza che sarà tenuta il giorno … ore legali, nei locali di Sue ordinarie sedute in … Via … n. …, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., e a comparire in detta udienza, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sia contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti domande alle quali si premette

in fatto

In data …, alle ore …, Tizio circolava con la sua bicicletta sul viale condominiale del complesso Alfa, sito in …, Via …, n. …

Sullo stesso viale, la ditta Beta stava eseguendo i lavori di manutenzione dati in appalto alla stessa con contratto del … (doc. 2) dal condominio Alfa con la delibera assembleare del … (doc. 3).

Nell’esecuzione dei detti lavori una ruspa di proprietà della ditta Beta provocava un avvallamento del terreno che non veniva in alcun modo segnalato dalla stessa e, per tale circostanza, Tizio cadeva rovinosamente con la bici nella depressione formatasi. Il sig. Tizio veniva immediatamente soccorso dai signori …, i quali, dopo una prima assistenza, chiamavano il 118, che interveniva prontamente, trasferendolo all’ospedale più vicino.

In seguito all’evento occorso, l’attore riportava lesioni personali giudicate guaribili in 90 gg., come risulta dal referto del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero del …, a firma del dott. … (doc. 4).

Con lettere raccomandate A.R. n. … del … e n. … del …, Tizio faceva conoscere all’amministratore del Condominio Alfa ed al titolare della ditta Beta dell’incidente occorsogli in conseguenza dell’avvallamento creato dalla ruspa. Nelle missive citate, l’attore invitava a formulare una proposta di un completo ristoro per i danni subiti, al fine di comporre bonariamente la questione, onde evitare di adire le vie legali (docc. 5 e 6).

Con raccomandata A.R. rispettivamente n. … del … e n. … del …, gli odierni convenuti comunicavano che, pur dispiaciuti per l’incidente, non intendevano risarcire alcun danno, in quanto non si ritenevano responsabili in alcun modo per ciò che era accaduto (docc. 7 e 8).

Con istanza del …, il Sig. Tizio promuoveva la procedura di conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e ss. modifiche, dinanzi all’organismo di conciliazione … accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. …, che ha avuto però esito negativo a causa della mancata comparizione degli odierni convenuti (doc. 9).

 In diritto

1. Sulla natura giuridica della responsabilità del danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. del condominio Alfa.

L’art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danno a terzi o agli stessi condomini. La responsabilità sancita da tale articolo si fonda sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, nonché sull’esistenza di un effettivo potere fisico dell’amministratore sulla cosa, e sorge in particolare per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.

Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti ai terzi i lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare non venga affidato a persona diversa dall’amministratore.

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, nel quale deve essere eseguita l’opera, il committente continua ad esercitare il controllo e quindi non viene meno il dovere di custodia e, pertanto, nemmeno la relativa responsabilità.

Dunque, l’amministratore … è responsabile per non aver posto in essere un intervento tempestivo finalizzato a far predisporre dai dipendenti della ditta Beta le segnalazioni indicanti i lavori in corso ed in particolare l’avvallamento, non riuscendo così a mantenere la rete stradale interna al complesso condominiale in condizioni di percorribilità in sicurezza.

La responsabilità del custode è esclusa quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione di fatto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. “fortuito autonomo”, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, c.d. “fortuito incidentale”. In pratica, il custode per non essere ritenuto responsabile deve dare dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Risulta ben evidente la oggettiva pericolosità dell’avvallamento non adeguatamente segnalato in base anche alla sua dislocazione su una via di transito (tra l’ingresso del complesso condominiale e le singole abitazioni residenziali) e certamente non si può considerare un fatto imprevedibile e di assoluta eccezionalità che una persona, specialmente in un’area poco illuminata come quella del caso di specie, possa cadere in tale depressione del terreno riportando gravi lesioni.

Ne consegue che l’amministratore del complesso condominiale Alfa è responsabile del danno patito da Tizio in conseguenza dell’avvallamento creato dalla ruspa della ditta Beta, cui erano stati appaltati i lavori di manutenzione della rete stradale dell’immobile condominiale.

1. Sulla natura giuridica della responsabilità ex art. 2043 c.c. del condominio Alfa.

In via gradata, senza recesso della superiore domanda, qualora l’organo giudicante non ritenesse applicabile nella vicenda in esame la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c., dovrà senz’altro ritenersi configurabile quantomeno la responsabilità del complesso condominiale Alfa ex art. 2043 c.c.

Nella vicenda in esame risultano ben evidenti tutti i presupposti dell’illecito aquiliano, in particolare l’illiceità della condotta, il suo carattere colposo, il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno.

L’odierno attore, nell’ipotesi in cui fosse da Codesto Tribunale ritenuto necessario, potrà agevolmente dimostrare che l’incidente occorso in data …, alle ore …, fu dovuto alla mancata segnalazione dell’avvallamento, realizzando così certamente un pericolo occulto ed una insidia non prevedibile né evitabile secondo lo standard di diligenza media.

Sussistono, pertanto, tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano: la colpa dell’amministratore nel non aver fatto predisporre la segnaletica opportuna, il nesso di causalità tra l’omissione e l’evento, e il danno.

1. Sulla natura giuridica della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. della ditta Beta.

La norma dell’art. 2051 è fondata sul dovere di custodia che incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all’obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danno a terzi; ne consegue che, per l’applicabilità della disciplina stabilita dalla predetta norma, occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno sia, nel momento in cui l’evento si è verificato, nella custodia del soggetto chiamato a risponderne.

La Suprema Corte ha precisato che, in caso di appalto, la “consegna” è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo in cui si svolgono le attività lavorative per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale.

La descrizione dei fatti evidenzia una condotta gravemente negligente del titolare della ditta Beta, il quale, nonostante abbia causato un avvallamento del terreno con una propria ruspa, non si è attivato per collocare gli opportuni segnali, al fine di rendere visibile il pericolo ai condomini.

Ne consegue che per i gravi danni subiti da Tizio debba rispondere anche la ditta Beta, nella sua qualità di appaltatore dei lavori di manutenzione nel complesso condominiale, per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

1. In via subordinata: sulla responsabilità della ditta Beta ex art. 2043 c.c.

In via gradata, si evidenzia che la responsabilità della ditta Beta può essere invocata anche sulla base dell’art. 2043 c.c. che impone l’osservanza della norma primaria del “neminem laedere”. Infatti, qualora non si ritenga applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 c.c. per mancanza di rapporto di custodia, la ditta Beta appaltatrice potrà essere ritenuta responsabile dei danni patiti da Tizio secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., i cui elementi costitutivi sono sicuramente sussistenti.

La ditta convenuta ha tenuto un comportamento colposo nel non aver adottato alcuna precauzione idonea a evitare il pericolo a pedoni e conducenti di veicoli all’interno del complesso condominiale Alfa. Risulta altresì evidente il nesso di causalità tra l’avvallamento non segnalato, vera e propria insidia o trabocchetto, e l’evento dannoso subito dall’assistito Tizio.

Ne consegue l’evidente responsabilità della ditta Beta, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

1. Danni patrimoniali.

I danni patrimoniali sono quelli che direttamente o indirettamente incidono negativamente nel patrimonio del soggetto di diritto. Il risarcimento di tale tipologia di danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo.

Nella vicenda in esame si possono riscontrare danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sostenute per la riabilitazione avendo riportato l’assistito, come risulta dalla consulenza medico-legale del dott. … (doc. 10), una invalidità pari al … %. Inoltre, vi sono le spese per l’acquisto di farmaci per una somma pari a … … … (doc. 11) e le spese sopportate per la riparazione della bicicletta, effettuata dalla ditta …, come da fattura che si allega (doc. 12).

Per quanto concerne il danno patrimoniale c.d. da lucro cessante, l’adita Giustizia dovrà considerare nella liquidazione tutte le opportunità di guadagno perdute da Tizio, a causa dell’incidente nel periodo tra il momento del sinistro e quello della ripresa lavorativa.

Pertanto, le condotte degli odierni convenuti hanno cagionato a Tizio dei danni (emergenti) di natura patrimoniale quantificabili nella complessiva somma di euro …

In particolare, l’attore ha dovuto provvedere a proprie spese come risulta dalle fatture allegate:

* alla riparazione della bicicletta ammontante ad euro …;
* all’acquisto di farmaci per un totale di euro …;
* alle spese mediche per la riabilitazione avendo riportato come risulta dalla consulenza medico-legale una invalidità pari al … % ammontanti ad euro …

Si chiede, inoltre, la condanna degli odierni convenuti al pagamento della somma di euro … o in quella equitativamente determinata per la componente del mancato guadagno.

1. Danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

La caduta e le conseguenti lesioni hanno cagionato a Tizio un pregiudizio morale, un pregiudizio biologico e, infine, un pregiudizio esistenziale, tutti risarcibili ex art. 2059 c.c.

Innanzitutto, Tizio ha subito un pregiudizio morale soggettivo consistente nel turbamento transeunte determinato dalla caduta. Esso comprende tutte le sofferenze di ordine psichico e morale che il danneggiato ha subito in conseguenza dell’evento dannoso ingiusto e trova fondamento nel principio costituzionale di cui all’art. 2 Cost., che garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona umana.

L’attore ha, altresì, sofferto un pregiudizio biologico quale lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost., avendo riportato una percentuale di invalidità pari al … %, così come accertato dal dott. … nella consulenza medica prodotta in atti.

È riscontrabile, infine, anche un pregiudizio esistenziale, quale danno del fare a-reddituale del soggetto. La caduta, infatti, ha determinato una modifica in senso peggiorativo della personalità di Tizio, da cui è derivato uno sconvolgimento delle sue abitudini di vita con alternazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito sia familiare che della comune vita di relazione.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene sussistente il diritto di Tizio al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

In considerazione di quanto sopra esposto, si chiede all’Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

Conclusioni

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa anche in via istruttoria ed incidentale:

-Accertare e dichiarare la responsabilità del complesso condominiale Alfa, in persona dell’amministratore pro-tempore, in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati a Tizio;

-accertare e dichiarare la responsabilità della ditta Beta, in persona del legale rappresentante pro-tempore in via principale ex art. 2051 o in via subordinata ex art 2043 c.c. per i danni subiti da Tizio;

- conseguentemente condannare il condominio Alfa, in persona dell’amministratore pro-tempore, e la ditta Beta, in persona del legale rappresentate pro-tempore, in solido ex art. 2055 c.c., o in via gradata alternativamente al risarcimento del danno patrimoniale subito da Tizio ammontante ad euro … e del danno non patrimoniale pari ad euro … o a quella maggiore o minore somma che il giudice vorrà determinare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e compensi professionali di causa, oltre iva e c.p.a.

Si dichiara, ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € ...

In via istruttoria

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del Sig. …, amministratore pro-tempore del condominio Alfa, sui seguenti capitoli:

1. “Vero è che, il giorno …, nei viali del complesso condominiale Alfa, l’avvallamento era segnalato e recintato?”
2. Vero è che all’ingresso del complesso condominiale vi era una segnaletica dei lavori in corso;

Si chiede, altresì, ammettersi interrogatorio formale del Sig. …, titolare della ditta Beta, sui seguenti capitoli:

1. “Vero è che, il giorno…, una ruspa della ditta Beta ha creato nel complesso condominiale Alfa un avvallamento?”;
2. “Vero è che l’avvallamento è stato recintato e segnalato?”;
3. “Vero è che all’ingresso del complesso condominiale vi era una segnaletica dei lavori in corso”;

Si chiede l’ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:

1. “Vero è che il giorno …, alle ore …, si trovava nel tratto della strada condominiale ove òa ditta Beta stava eseguendo i lavori di manutenzione?”;
2. “Vero è che ha soccorso il sig. Tizio che giaceva a terra nei pressi dell’avvallamento della strada provvedendo a chiamare l’ambulanza?”;
3. “Vero è che all’ingresso del condominio vi erano delle informazioni sui possibili pericoli presenti nella rete stradale?”;
4. “Vero è che l’avvallamento era segnalato e recintato?”.

Si indicano a testi il Sig. …, residente in …, via …, n. …, e il Sig. …, residente in …, via …, n. …

1. “Vero è che ho riparato la bicicletta del Sig. Tizio ed ho emesso la fattura n. … del … che mi viene esibita e che riconosco?”

Si indica a teste il Sig. …, nella qualità di titolare della ditta …

Si chiede altresì disporsi consulenza medico legale, al fine di accertare il grado di invalidità e/o di inabilità del Sig. Tizio e i consequenziali postumi in percentuale per le lesioni riportate.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Informazione scritta sulla media-conciliazione;
2. Copia contratto di appalto del …;
3. Copia delibera condominiale del …;
4. Copia referto pronto soccorso del …;
5. Copia racc.ta A.r. n. … del … inviata da Tizio;
6. Copia racc.ta A.r. n. … del … inviata da Tizio;
7. Copia racc.ta A.r. n. … del … inviata dal Condominio Alfa;
8. Copia racc.ta A.r. n. … del … inviata dalla ditta Beta;
9. Copia verbale negativo tentativo di mediazione;
10. Copia consulenza medica a firma del dott. …;
11. Copie scontrini spese mediche (per farmaci e sedute di riabilitazione);
12. Copia fattura riparazione bicicletta ditta …;
13. N. 6 pose fotografiche rete stradale condominiale.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, ai sensi dell’art. 183 c.p.c.

…li… …

 Avv.

Procura alle liti

Io sottoscritto…, nato a …, il …, C.F. .., residente in.., delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento…, innanzi al Tribunale di …, nei confronti del condominio Alfa, C.F. …, in persona del suo amministratore pro-tempore, e della ditta Beta, P.I. …, in persona del suo amministratore pro-tempore, l’avvocato…, del Foro di…, C.F. …, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell’avvocato .., sito in …, alla Via …, PEC …, Fax ...

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

… li …. ….

Firma: Tizio

È autentica

Avv. …

Relata di notifica

L’anno …, il giorno …, del mese di …, in …, istante il Sig. Tizio, rappresentato e domiciliato come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di …, ho notificato e dato copia dell’atto di citazione che precede, per averne legale scienza e ad ogni effetto di legge a:

-condominio Alfa sito in …, alla via …, in persona dell’amministratore pro-tempore;

-ditta Beta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale, in via …